



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul sistema di *e-procurement* Me.PA. con l'OE Aruba PEC S.p.A. avente ad oggetto il servizio di certificazione di firma elettronica automatica, da integrare con il Protocollo informatico dell'Agenzia, per la durata di 24 mesi - CIG BC8655EBDF (ex SMARTCIG).

(Mod. 232_01 prot. ID n. 200953160 del 14/07/2026 - Mod. 232_02 n. 57/2026, prot. ID n. 200967839 del 14/07/2026).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E GLI ACCORDI CON ALTRE PA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli

obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 23 dicembre 2025, n. 428 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio per l'Attività negoziale e gli Accordi con le altre PA (UAN), di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 13 gennaio 2026, n. 4, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., all'adozione degli atti di autorizzazione alla spesa per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023 e alla sottoscrizione dei relativi contratti, nonché all'adozione degli atti presupposti alla procedura e di quelli successivi alla instaurazione del rapporto;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'Agenzia ha mantenuto la propria Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo” che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA “*anche senza consultazione di più operatori economici*,”

assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";*

Visto il *"Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000"*, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *"conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento";*

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Ordine di acquisto (ODA) sul Me.PA.;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";*

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 24 novembre 2025, n. 368 con la quale è stato conferito al dott. Maurizio Trapanese, dirigente di II fascia di ruolo dell'Agenzia, l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Area per la digitalizzazione, il procurement e il patrimonio (ADPP) di cui all'art. 6 comma 1 del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 15 del 26/01/2026, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture in materia di Information and Communication Technology ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2025-2027 dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenore del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7*

marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”;*

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l’anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

Vista la nota informativa ID n. 196614074 del 10/11/2025, con la quale sono stati inviati all’attenzione del C.d.A., per la debita approvazione, il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni 2026-2027-2028 di importo superiore a euro 140.000,00 oltre IVA, nonché gli *Elenchi degli acquisti di importo inferiore a euro 140.000,00 oltre IVA da attivarsi nell'anno 2026;*

Vista la delibera n. 79 del 19/11/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la predetta programmazione degli acquisti dell'Agenzia ed in particolare quella di importo inferiore ad euro 140.000,00, all’interno della quale è espressamente indicato l’acquisto del Servizio di certificazione di firma digitale per la durata di 24 (ventiquattro) mesi da integrare nel sistema Protocollo Informatico dell’Agenzia, da effettuare nel corso del 2026, per un importo complessivo stimato pari a euro 12.012,00 oltre IVA;

Visto il contratto CIG B10F6FF5CE, stipulato da AIFA con l’OE Aruba PEC S.p.A., giusta determina autorizzativa dirigenziale AM n. 31/2024 del 02/04/2024, avente ad oggetto il servizio di certificazione di firma digitale, per 24 mesi, da integrare con il protocollo

informatico di AIFA, per l'apposizione del sigillo sui documenti firmati digitalmente, al fine di mantenere l'integrità della firma digitale degli stessi dopo la loro protocollazione;

Considerato che il predetto contratto CIG B10F6FF5CE scadrà l'08/08/2026;

Vista la nota informativa ID n. 200620765 del 26/06/2026 inviata al Direttore Amministrativo al fine di rendere edotto il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che, a seguito dell'aggiornamento del listino prezzi applicato dall'OE Aruba PEC S.p.A., l'importo esatto dell'acquisto in oggetto è pari a euro 16.028,00 oltre IVA;

Vista la delibera n. 55 dell'08/07/2026 dalla quale emerge che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'informativa come sopra resa;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area digitalizzazione, procurement e patrimonio (ADPP) del 14/07/2026 prot. ID n. 200953160, al quale integralmente si rimanda, con il quale è stato richiesto di procedere, mediante ordine diretto sul Me.PA., con l'affidamento diretto in favore dell'OE Aruba PEC S.p.A. all'acquisto del servizio di certificazione di firma elettronica automatica, integrato nel sistema di protocollo informatico dell'Agenzia, per la durata di 24 mesi, al fine di consentire l'apposizione del sigillo sui documenti firmati digitalmente e garantirne la piena integrità, autenticità e immutabilità anche successivamente alla loro protocollazione assicurando così la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di conservazione e gestione documentale digitale, per un importo pari ad euro 16.028,00 (sedicimilaventotto/00) oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 57/2026, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 14/07/2026, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Vista la relazione tecnica del 14/07/2026 (All. 2), a firma del dirigente della struttura richiedente, allegata alla presente ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare viene rappresentato che *"... detto servizio, integrato mediante apposito connettore software nel sistema di protocollo informatico DocsPA in uso presso l'Agenzia, consente di apporre un sigillo elettronico qualificato sui documenti protocollati, garantendo nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di integrità e autenticità dei medesimi anche successivamente alla loro registrazione nel sistema di protocollo..."*;

Preso atto che nella predetta relazione tecnica il RUP ha ritenuto che l'acquisto in parola rientri nella fattispecie di cui al comma 4 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto *"...La conferma del fornitore Aruba PEC S.p.A. è motivata dalla circostanza che l'eventuale sostituzione dell'operatore economico comporterebbe la necessità di progettare e sviluppare un nuovo connettore applicativo per integrare il servizio di firma elettronica automatica erogato da un diverso soggetto. Tale soluzione determinerebbe conseguenti impatti in termini di tempi, costi e complessità realizzativa..."*;

Preso atto altresì che trattasi di OE *"in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"*, in quanto già utilizzato dall'Agenzia con buon esito nel sopra citato contratto CIG B10F6FF5CE di prossima scadenza;

Preso atto che, come dichiarato dal dirigente dell'Area Digitalizzazione, Procurement e Patrimonio nel predetto modulo di richiesta acquisti *"...tale approvvigionamento non ricade tra le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 stipulate da Consip SPA; l'acquisto dovrà essere effettuato mediante un ordine diretto sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'Operatore Economico Aruba PEC S.p.A., con codice prodotto "SD48433_SERVFIRM" (vedi offerta allegata), al costo complessivo di euro 16.028,00 oltre IVA)"*;

Ritenuta da parte del RUP l'acquisizione del servizio in parola necessaria e coerente con le esigenze operative dell'Agenzia, nonché funzionale al rispetto del quadro normativo vigente in materia di gestione, validazione e conservazione dei documenti informatici, garantendo, al contempo, la continuità tecnologica e l'ottimizzazione delle risorse già impiegate;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Aruba PEC S.p.A., rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (All.3);

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Considerato che Consip mette a disposizione sul Portale del Me.PA. lo strumento informatico denominato *"Ordine Diretto di Acquisto (ODA)"* indirizzato a un unico fornitore per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che i servizi in oggetto sono offerti dall'OE Aruba PEC S.p.A. sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando *"Servizi"*, Categoria *"Servizi ICT Firma elettronica qualificata"*, con il codice prodotto *"SD48433_SERVFIRM"* e Codice CPV *"79132100-9 Servizi di certificazione della firma elettronica"*, per un importo complessivo di € 16.028,00 (sedicimilaventotto/00) oltre IVA;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è stata ritenuta necessaria dal RUP in considerazione del fatto che *"il servizio ha per oggetto la fornitura di certificati di firma remota automatica, prestazione di natura informatica caratterizzata da un rischio di inadempimento estremamente ridotto. Trattandosi di un servizio standardizzato ed erogato tramite infrastrutture tecnologiche consolidate, la conformità della prestazione è verificabile istantaneamente all'atto dell'attivazione dei certificati"*;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in favore dell'operatore economico Aruba PEC S.p.A., P.IVA 01879020517, con sede legale in Ponte san Pietro (BG), Via San Clemente, 53 - 24036, avente ad oggetto il servizio di certificazione di firma elettronica automatica per 24 mesi, da integrare con il Protocollo informatico dell'Agenzia, al fine di consentire l'apposizione del sigillo sui documenti firmati digitalmente e garantirne la piena integrità, autenticità e immodificabilità anche successivamente alla loro protocollazione - CIG BC8655EBDF.
2. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata la spesa di euro 16.028,00 (sedicimilaventotto/00) oltre IVA che graverà *pro quota* sui budget degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Aruba PEC S.p.A..

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

La Dirigente

Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 14/07/2026 n. 57/2026 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione Tecnica del 14/07/2026;
1. N. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'OE rilasciata dal Dirigente richiedente l'acquisto nonché RUP.